

COMUNE DI COMITINI
(Provincia di Agrigento)



L'Amministrazione Comunale
RENDE NOTO

Che è intendimento di questa Amministrazione procedere all'aggiornamento dell'albo comunale delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori a mezzo cottimo appalto ai sensi dell'art. 24 bis della L.109/94 e s.m.i. come recepita nella Regione Siciliana con le LL.rr. nn.7/2002 e 7/2003, per i lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00.

Le ditte che intendono essere incluse nell'albo devono presentare apposta istanza in carta semplice indirizzata a: Comune di Comitini, Piazza Bellacera - Ufficio Protocollo, a mezzo del servizio postale o presentata direttamente presso il preposto ufficio protocollo.

A norma dell'art. 3, comma 1 del vigente Regolamento comunale sul cottimo appalto, l'istanza, a pena d'esclusione, deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 15° giorno dalla pubblicazione dell'avviso sulla GURS, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ed autenticata ai sensi della normativa vigente, dovrà inoltre specificare tutti i dati dell'impresa da iscrivere, le categorie di lavori per cui si chiede l'iscrizione ed attestare, in riferimento alla stessa impresa.

Le istanze verranno raggruppate con riferimento alle categorie previste dal D.P.R. n.34/2000.

Le istanze dovranno contenere, a pena d'esclusione, la seguente documentazione:

- a) Per le imprese in possesso dell'Attestazione SOA, il requisito richiesto è l'**attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)** di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa a qualunque categoria e di qualsiasi importo;
- b) Per le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, istituito presso le C.C.I.A.A., il requisito richiesto è la presentazione del **certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale** per la categoria analoga o similare per cui si chiede l'iscrizione all'albo, contenente, pena l'esclusione l'indicazione dell'attività specifica della ditta e riportante la dicitura "antimafia"(secondo le modalità di cui alla Circolare Prefettura prot. 10.000/UA/GAB del 05/04/2002- certificato rilasciato dalla CCIAA con apposito nulla osta);

- c) Per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto è la presentazione del **certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio** per la categoria analoga o similare per cui si chiede l'iscrizione all'albo;
- d) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), per l'iscrizione all'albo per l'assegnazione del cottimo appalto i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n° 34, ridotti del 50%.
- e) Per le società, **certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione società commerciali** – dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

2. per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, **certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione fallimentare** – dal quale risulti nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 3) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;

3. **certificato generale del casellario giudiziale**, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i., l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di verificarsi la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

Ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento comunale sul cottimo appalto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 18/10/2007, le imprese richiedenti dovranno attestare, in riferimento alla stessa impresa, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- 1a) il possesso delle capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 1b) la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e di cui all'art. 4 del D. Leg.vo 08 agosto 1994, n° 490;
- 1c) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554, integrato dall'art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000, n° 412, indicando specificatamente:
 - 1cI) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
 - 1cII) che nei propri confronti non è stata disposta una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n° 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;
 - 1cIII) che non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. *per delitti non colposi che prevedono una pena nel massimo superiore ad anni 4 o che siano stati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio nei confronti:*
 - del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

- del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio;
- dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di iscrizione all'albo, almeno che non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del C.P. e dell'art. 445, comma 2 del C.P.P.

1cIV) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/03/1990, n° 55,;

1cV) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed in materia di assicurazione obbligatoria e di contribuzione sociale, nonchè ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei LL.PP.;

1cVI) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;

1cVII) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui l'impresa ;

1cVIII) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei LL.PP.;

1d) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogata nei confronti di un proprio convivente;

1e) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive e relative ai reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

1f) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, nonchè dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di iscrizione all'albo delle imprese di fiducia del Comune di Comitini per l'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto.

La documentazione richiesta, si rende necessaria, per l'inserimento nel predetto albo, il quale per le sue caratteristiche, riveste natura di qualificazione per le ditte.

I lavori verranno affidati con le modalità indicate nell'art. 8 del Vigente Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. 36/2007.

Per tutto quanto non espressamente detto nel presente avviso si farà riferimento agli artt. dal n. 1 al n.18 del predetto Regolamento.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Per qualunque informazione gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Comitini.

Responsabile del procedimento è l' Ing. Giovanni Gentiluomo.

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Comitini, sul sito internet www.comune.comitini.ag.it e per estratto sulla G.U.R.S.

Il Responsabile del Servizio IV - P.O. IV

(Ing. G. Gentiluomo)